

Codice DB1410

D.D. 5 novembre 2014, n. 3035

Autorizzazione ad un intervento di manutenzione idraulica lungo la sponda sx del Torrente Varaita in comune di Verzuolo (Cn) - località Falicetto. Richiedente: Azienda Agricola Anellino Walter ed altri - Manta (Cn).

PREMESSO

- che in data 12/02/2014 con nota protocollata al n. 7854/DB1410, l’Azienda Agricola Anellino Walter ed altri con sede a Manta in Via Collegno n. 10, ha presentato una richiesta di autorizzazione ad un intervento di manutenzione idraulica lungo la sponda sx del Torrente Varaita in comune di Verzuolo località Falicetto;
- che all’istanza sono allegati gli elaborati progettuali, nei quali è evidenziata la zona interessata dall’intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- che in data 14/02/2014 con nota n. 8283/DB1410 è stato chiesto il parere di compatibilità idraulica all’AIPO, l’Autorità Idraulica competente per il Fiume Po;
- che copia dell’istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Verzuolo per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; gli esiti dell’avvenuta pubblicazione sono pervenuti dal Comune di Verzuolo in data 12/03/2014;

CONSIDERATO

- che in data 19/03/2014, è pervenuto il parere favorevole, con prescrizioni, dell’AIPO dal quale si evince che l’intervento in oggetto è inquadrato sia nell’ambito degli interventi di manutenzione idraulica riconducibili all’art. 37 bis che nell’ambito degli interventi di cui all’art. 37;
- che a seguito dell’esame degli atti progettuali, delle prescrizioni del parere dell’AIPO e del sopralluogo effettuato da parte di Funzionario/i di questo Settore, la realizzazione dei lavori in argomento, per la parte di competenza di questo Ufficio è assentibile a condizione che vengano rigorosamente osservate tutte le prescrizioni dettate dall’AIPO ed in particolare quella prevista dal punto 4;
- che la Ditta ha precisato in data 15/10/2014 che non saranno previsti tagli oltre la fascia dei 10 m dal ciglio di sponda;
- che trattandosi di intervento di manutenzione di sponda, argine, aree di asservimento idraulico, e/o di alveo attivo, il valore delle piante interessate dall’esecuzione degli interventi è da intendersi nullo;

IL DIRIGENTE

- Visto l’art. n. 17 della L.R. n. 23/2008
- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904

- Visto il D. Lgs. n. 112/1998
- Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000
- Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001
- Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i
- Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012
- Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis)

determina

- di autorizzare l'Azienda Agricola Anellino Walter ed altri con sede a Manta in Via Collegno n. 10, ad eseguire gli interventi di taglio piante richiesto nelle aree individuate negli elaborati e nelle planimetrie allegate all'istanza, subordinatamente all'osservanza del parere dell'AIPO e delle seguenti precisazioni e condizioni :

- **il taglio manutentivo dovrà essere di tipo selettivo** (*è vietata ogni forma di taglio cosiddetto "a raso"*). Il taglio dovrà essere limitato alle sole essenze, insistenti sulla sponda e nella retrostante fascia dei 10 m dal ciglio di sponda medesimo (testa dell'argine), che possono divenire causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene; l'abbattimento dovrà quindi riguardare le sole piante fortemente inclinate o instabili che possono cadere dentro l'alveo oltre chiaramente agli esemplari senescenti o deperenti;
- le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013*) ed in particolare con quanto stabilito negli art. 18, 37 e 37 bis del Regolamento;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acqua di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di coppatura in loco;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Ditta richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- non si potrà alterare in alcun modo la sponda dl fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- La Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso.

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno)

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore vicario
Andrea Tealdi